

Sommario

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENERGIA

Oggetto consiliare n. 3718

PROPOSTA recante:

"APPROVAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE" (deliberazione di Giunta n. 2679 del
23/12/2002)

Oggetto consiliare n. 3717

Il presente atto - oggetto consiliare n. 3717 - e' pubblicato a norma dell'art. 18, comma 3, della legge regionale
9 settembre 1987, n. 28, al fine di contribuire alla migliore conoscibilita' dell'attivit  del Consiglio regionale.
La pubblicazione non determina l'applicazione della procedura e dei termini previsti dall'art. 28 dello Statuto.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio

NOTA REDAZIONALE

Per completezza di informazione si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 16 gennaio 2003 - Parte
Seconda - e' pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 13 gennaio 2003 avente per oggetto:
"Attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunit  montane per l'esercizio dei
compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica".
R<BS>ELAZIONE<D>

INTRODUZIONE GENERALE

1. Le nuove funzioni delle Regioni per la programmazione di uno sviluppo sostenibile del sistema energetico-
ambientale

Con il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna intende assumere pienamente le nuove funzioni e
competenze che indubitabilmente assegna alle Regioni per la materia "energia" il nuovo Titolo V della
Costituzione, che da' compiutezza e un nuovo approdo al processo di decentramento realizzatosi con la Legge
59/97 (Bassanini) al quale la Regione ha dato attuazione anche per il settore energetico con la Legge 3/99
(Capo XI art. 84-art. 90).

La nuova Costituzione ha individuato l'energia fra le materie da trattare con legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, e cio' significa che allo Stato tocca dettare i principi generali e il quadro di una politica energetica
nazionale, mentre spetta alle Regioni lo sviluppo della programmazione delle politiche nel territorio, e anche
una nuova completa competenza sulle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di produzione
energetica.

Tali competenze del resto trovano pieno fondamento nel carattere precipuo della Regione e della sua potest 
legislativa, in quanto innanzitutto "Ente esponenziale" del territorio.

E' proprio tale profilo delle sue competenze che la Regione Emilia-Romagna, con questo progetto di legge,
intende definire, con indicazioni generali, programmi operativi, concorso del sistema degli Enti locali ad un
processo di programmazione territoriale, per promuovere un obiettivo generale di sviluppo sostenibile di un
sistema inteso unitariamente come Sistema Energia ed Ambiente.

Come è noto, purtroppo il Governo ha in un primo tempo tralasciato il riconoscimento delle nuove competenze delle Regioni, dando corso, con il Decreto legge presentato dal Ministro Marzano, poi diventato Legge 55/2002 ad un provvedimento che negava alle radici la effettiva possibilità di promuovere politiche regionali, nulla dicendo su principi e indirizzi delle politiche energetiche nazionali, sulle competenze delle Regioni e mantenendo invece le competenze di autorizzazione e con procedure assai semplificate, in capo al Ministero. La Conferenza delle Regioni ha unitariamente contestato tale proposta, prima e dopo la emanazione del decreto legge.

E tale opposizione ha acquisito un importante successo in quanto il Governo ha riconosciuto nella Conferenza Stato Regioni del 5/9/2002 la opportunità di promuovere una nuova legge di principi, che nel testo approvato successivamente dal Consiglio dei Ministri riconosce nuovamente le competenze delle Regioni per ciò che riguarda le autorizzazioni di nuovi impianti di produzione. Contemporaneamente è stata accettata dal Governo la proposta delle Regioni, alla quale l'Emilia-Romagna ha dato un particolare contributo di elaborazione, di sottoscrivere un accordo per la gestione del periodo transitorio fino alla approvazione della nuova Legge di principi e quindi ancora in vigore della Legge 55/02. Un accordo che stabilisce criteri precisi per l'esame di progetti di nuove centrali e in particolare riconosce la facoltà per le Regioni, che l'Emilia-Romagna ritiene indispensabile, di poter condurre un esame contemporaneo e comparativo di progetti presentati e riferibili ad un certo periodo temporale della programmazione energetica.

Cio' per poter effettivamente realizzare una programmazione dello sviluppo del sistema energia ambiente compatibile con i vincoli da assumere: in primis il pieno rispetto degli impegni del protocollo di Kyoto che la Regione Emilia-Romagna intende pienamente assumere e porre a base della propria programmazione energetica.

E' quindi solo dopo tali e ulteriori risposte del Governo che si rende effettivamente possibile dar corso ad un efficace normativa per la programmazione energetica regionale, che altrimenti sin qui risultava di fatto impedita nella sua efficacia.

Nessun ritardo quindi nella iniziativa normativa della Regione Emilia-Romagna che, appena superati gli ostacoli sopra richiamati, è in grado di dar corso ad una compiuta e complessa strumentazione, rappresentata dalla presente Legge "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", dal documento "Piano energetico regionale" che sarà parimenti sottoposto alla discussione e approvazione del Consiglio regionale e per il quale la Giunta ha attuato anche la predisposizione da parte di ARPA della valutazione ambientale strategica, prevista dagli obiettivi comunitari, che accompagna il Piano; infine una delibera della Giunta dà corso alla procedura amministrativa che attua la competenza della Regione a verificare i progetti e condurre un preventivo esame comparativo.

2. Il contesto di riferimento

Il sistema energetico costituisce uno dei principali motori del processo di sviluppo delle società contemporanee ed è alla base di relazioni e interazioni economiche, politiche, ambientali che si estendono ad ambiti sempre più vasti.

Il grado di globalizzazione del mercato dell'energia è sostenuto dalla distribuzione diseguale delle fonti primarie e dallo sviluppo delle reti di trasporto dell'energia che uniscono i centri di produzione ai centri di consumo, integrando i sistemi nazionali.

La ricerca e il progresso tecnologico, peraltro, rendono accessibili nuove risorse energetiche, nuovi impianti e manufatti ad alta prestazione che consentono il disaccoppiamento degli indici di sviluppo economico dai dati relativi al consumo dei combustibili fossili.

Le grandi imprese multinazionali coesistono con una pluralità di aziende che operano nei campi della progettazione, realizzazione, gestione, controllo degli impianti e nella distribuzione e vendita dell'energia.

Con il dilatarsi del mercato energetico e le nuove condizioni di libero accesso alle reti di trasporto dell'energia entrano definitivamente in crisi le logiche che hanno sorretto le vecchie politiche energetiche nazionali, basate sul ruolo monopolistico delle aziende pubbliche, che costituiva e costituisce anche la predisposizione di una politica di qualificazione e di sviluppo sostenibile del sistema energia/ambiente da parte delle istituzioni pubbliche.

Oggi quindi assieme alle nuove regole che hanno aperto il mercato europeo sono ancor piu' necessari indirizzi e procedure di programmazione di politiche energetiche, per rendere compatibile consumi e produzioni di energia e vincoli ambientali.

Le esperienze di altri Paesi che prima del nostro hanno intrapreso la via della liberalizzazione del mercato energetico, indicano che tale processo puo' dar luogo alla nascita di nuove imprese, nuovi servizi, nuove alleanze industriali, con accelerazione degli investimenti e afflusso di nuovi capitali.

Ma le aspettative dell'utenza, dei cittadini e dei territori nei confronti del mercato liberalizzato sono di poter disporre di un sistema energetico in grado di garantire sicurezza e continuita' degli approvvigionamenti, di assicurare l'economicita' delle forniture, di dar luogo a condizioni di non discriminazione degli operatori e degli utenti finali, di migliorare la sostenibilita' ambientale dei processi di produzione, trasformazione, trasporto ed uso dell'energia.

Si tratta di aspettative alle quali occorre offrire tutela allestendo un nuovo sistema di regolamentazione del mercato.

Il settore registra il sempre piu' accentuato primato del diritto comunitario.

La disciplina specifica e le politiche sviluppate in ambito comunitario vanno nella direzione della realizzazione delle condizioni di liberalizzazione e di coesione del mercato interno, con il superamento delle asimmetrie che si registrano nel grado di apertura dei mercati nazionali, di sviluppo delle reti di scambio, di rafforzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente.

Il nostro Paese ha avviato il processo di trasformazione del sistema interno in attuazione delle direttive comunitarie recanti norme comuni per il mercato dell'energia elettrica e del gas.

Punti qualificanti di tale processo, come disciplinati dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481, dal DLgs 16 marzo 1999, n. 79 e dal DLgs 23 maggio 2000 n. 164, sono:

l'eliminazione di ogni monopolio legale nei campi della produzione e degli interscambi commerciali;
il riconoscimento della figura del "cliente idoneo", dotato della capacita' giuridica di contrattare liberamente la fornitura del servizio energetico sia in Italia che all'estero, con progressivo abbassamento della soglia d'accesso;
la introduzione di norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza dei servizi liberalizzati;
l'obbligo per i gestori delle infrastrutture a rete di connettere tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nell'ambito dei vincoli tecnici di continuita' del servizio, previo pagamento di un corrispettivo per l'uso della rete;
l'imposizione di "obblighi di servizio pubblico" per gli operatori del settore a favore dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, della tutela dell'ambiente, della sicurezza e continuita' delle forniture, della riduzione della vulnerabilita' del sistema;
l'istituzione di una Autorita' di regolazione, dotata di autonomia di valutazione e di intervento a garanzia della qualita' del servizio e a tutela degli utenti consumatori.

Nell'agenda del confronto politico-istituzionale vi e' oggi la riforma e il riordino del settore in sintonia con il mutato contesto del mercato, in conformita' della disciplina specifica sviluppata in ambito comunitario e sulla base del riparto di competenze tra Stato e Regioni sul quale ora incide la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione".

Come e' noto la riforma costituzionale riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie di legislazione concorrente.

Il potere legislativo del Parlamento e' limitato alla proposizione dei principi fondamentali che regolano la materia, altrettanto dicasi per quello che riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la tutela della salute, il governo del territorio, materie fortemente intrecciate alla politica energetica.

Al settore attengono peraltro profili quali la tutela della concorrenza, la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che debbono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, la tutela

dell'ambiente, la sicurezza, la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, che rientrano tra le materie a legislazione esclusiva dello Stato.

Alla luce della nuova formulazione del Titolo V della Costituzione e' agevole ricavare una configurazione dell'energia come materia in ordine alla quale si manifestano competenze diverse e fortemente intrecciate talche? e' di tutta evidenza che, se si vuole assicurare il governo della politica energetica all'altezza dei problemi del presente, c'e' la necessita' di assicurare il buon funzionamento dei circuiti di coesione del sistema istituzionale, di dare nuova tenuta agli strumenti di raccordo e concertazione, in sostanza di superare la logica della separazione e della centralizzazione in favore della leale collaborazione.

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 settembre 2002, il Governo ha inteso affrontare la riforma ed il riordino del settore definendo le competenze dello Stato e delle Regioni.

In particolare il disegno di legge governativo definisce gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, fissa i principi per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e la tutela del consumatore, elenca i compiti e le funzioni amministrative attribuite alla competenza dello Stato, individua i meccanismi di raccordo, cooperazione e concertazione interistituzionale.

Si puo' riconoscere che, ora alla luce del citato progetto di legge governativo, le Regioni sono investite di rilevanti responsabilita' riguardo alla attuazione della politica energetica, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, alle attivita' relative alla produzione e distribuzione di energia, alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti, oleodotti, gasdotti.

Le responsabilita' delle quali sono investite le Regioni registrano, sotto questo punto di vista, una netta discontinuita' rispetto alle politiche energetiche delle quali si sono fatte portatrici nel passato, incentrate sostanzialmente sulla gestione degli incentivi a favore del risparmio energetico disposti dalla Legge 308/82 e dalla Legge 10/91.

La Regione con la presente legge esercita la propria potesta' legislativa e regolamentare in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e dei principi fondamentali della legislazione statale desunti dalle disposizioni vigenti.

Ai fini della presente legge rientrano nella materia energetica le attivita' relative alla ricerca, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione delle diverse forme di energia nonche? le attivita' inerenti alla progettazione, realizzazione, gestione ed utilizzo di impianti, sistemi e manufatti che consumano energia, comprese le attivita' di servizio a sostegno delle medesime attivita'.

La pluralita' delle fonti normative di riferimento - espressione dei vari interessi coinvolti - il quadro evolutivo che interessa il settore, la varieta' dei soggetti che in esso agiscono, rendono problematico l'allestimento di una legge in grado di corrispondere in forma compiuta al nuovo assetto delle competenze regionali.

Il progetto di legge contiene disposizioni che possono essere sinteticamente cosi' raggruppate:

- a)
fissazione delle finalita' e degli obiettivi generali della politica energetica regionale;
- b)
disposizioni concernenti la programmazione energetica territoriale, articolata sui tre livelli, regionale, provinciale e comunale;
- c)
disposizioni relative al Piano energetico regionale (PER) ed alla sua attuazione, comprese le forme e modalita' di finanziamento degli interventi previsti dal PER con istituzione di un apposito Fondo;
- d)
disposizioni concernenti i rapporti tra programmazione energetica territoriale ed operatori preposti ai servizi energetici, in ragione degli "obblighi di servizio pubblico" fissati dalla legge;
- e)
disposizioni concernenti la qualificazione degli operatori addetti alla progettazione, realizzazione, installazione, gestione e controllo degli impianti e dei sistemi energetici, in relazione agli interventi finanziati dalla Regione ai sensi della legge;
- f)

disposizioni concernenti l'esercizio della funzione di valutazione e diffusione dei dati riguardanti l'evoluzione del sistema energetico regionale e dei relativi servizi;

g)

disposizioni concernenti la collaborazione delle strutture tecniche della Regione e degli Enti locali preposti all'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative di competenza, compresa la promozione delle Agenzie energetiche territoriali;

h)

disposizioni concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'energia;

i)

disposizioni concernenti l'adozione di norme volte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili;

j)

disposizioni concernenti i procedimenti autorizzativi di localizzazione e realizzazione di impianti e reti.

3. Struttura dell'articolato

Il provvedimento si apre (art. 1) con la enunciazione della portata della nuova legge, che attiene all'esercizio della potestà legislativa e regolamentare riconosciuta alla Regione in materia energetica in conformità all'art. 117 della Costituzione, nel rispetto delle direttive comunitarie e dei principi fondamentali desunti dalla legislazione statale vigente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

A tal fine la legge disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli Enti locali, nonché le funzioni conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del DLgs 112/98.

La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia anche attraverso le azioni di assistenza, consulenza ed informazione nonché lo sviluppo di servizi rivolti agli utenti finali dell'energia;

b)

favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili ed assimilate quali l'energia cogenerata nonché quella recuperabile da impianti termici ed elettrici e da processi produttivi;

c)

assicurare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale dell'energia, anche attraverso la adozione di misure volte ad accelerare l'adeguamento o la sostituzione degli impianti esistenti;

d)

promuovere i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, con riferimento al fabbisogno energetico regionale, assicurando la distribuzione equilibrata delle infrastrutture sul territorio, diffondendo la innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, garantendo l'efficienza, qualità fruibilità e diffusione dei servizi in condizioni di concorrenza, economicità e redditività;

e)

favorire il miglioramento delle prestazioni dei sistemi energetici con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo di impianti, edifici, manufatti, in conformità alla normativa tecnica di settore, anche attraverso la diffusione di sistemi di qualità aziendale e la istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti alla attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;

f)

assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori;

g)

contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto.

Gli artt. 2, 3 e 4 definiscono le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni, rispettivamente.

In particolare compete alla Regione l'approvazione e l'attuazione del Piano Energetico Regionale l'approvazione di programmi a dimensione regionale nonché di progetti di interesse regionale, il finanziamento dei programmi e dei progetti di interesse locale, l'esercizio di talune funzioni amministrative.

Compete alle Province (art. 3) in particolare la formulazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia nei processi produttivi, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione del sistema energetico esistente.

Compete ai Comuni (art. 4) la approvazione ed attuazione di piani e progetti per la riqualificazione energetica dei sistemi urbani.

L'art. 5 fissa gli strumenti della programmazione energetica territoriale articolata nei tre livelli regionale, provinciale e comunale, con gli aspetti relazionali che legano detti strumenti ai piani sovraordinati e agli obiettivi generali di cui all'art. 1; la norma contiene altresì la previsione della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione di detti piani in conformità alla Direttiva 2001/42/EC.

Con l'art. 6 si statuisce che il conseguimento dei citati obiettivi strategici di politica energetica viene assicurato dalle Regioni e dagli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale, sulla base del metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale previsti dalla L.R. n. 3 del 1999.

L'art. 7 definisce il Piano Energetico Regionale, comprese le procedure di approvazione e la sua efficacia.

La Regione è interessata a sottoscrivere convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati ai fini della predisposizione del PER e del suo aggiornamento nonché per offrire supporto agli Enti locali nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.

Con l'art. 8 si provvede a disciplinare l'attuazione del PER attraverso programmi di intervento volti al finanziamento dei piani e progetti della Regione, delle Province e dei Comuni, in conformità alle rispettive competenze.

Con gli artt. da 9 a 14 sono definite le forme e le modalità di finanziamento degli interventi disciplinati dalla legge, compresi la istituzione del Fondo regionale per l'attuazione del PER e l'esercizio della funzione di monitoraggio degli interventi finanziati dalla Regione.

L'art. 15 prevede la definizione da parte della Giunta regionale dei criteri generali tecnico-costruttivi relativi ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi nonché agli interventi di ristrutturazione degli insediamenti esistenti, volti a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili e assimilate.

L'art. 16 dispone l'emanazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più atti volti a regolamentare le procedure autorizzative di competenza regionale attinenti alla materia energetica.

Con tale tipo di intervento ci si ripromette di raggiungere gli obiettivi di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti con indicazioni degli strumenti idonei alla più razionale e coerente gestione del settore.

Con l'art. 17 si provvede a disciplinare le forme per promuovere la qualificazione dei servizi energetici di interesse regionale in riferimento agli obiettivi generali della politica energetica regionale.

L'art. 18, in relazione all'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli Enti locali, istituisce un sistema di accreditamento degli stessi.

L'art. 19 disciplina le funzioni di osservatorio regionale dell'energia, al fine di garantire la disponibilità dei dati riguardanti l'evoluzione del sistema energetico regionale funzionale all'esercizio delle funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali.

Con l'art. 20 sono poste le basi per innalzare la qualità degli atti e dei servizi resi ai cittadini dalle Istituzioni territoriali in materia di energia, sulla base del principio della leale collaborazione interistituzionale.

La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali (art. 21) anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali.

Gli artt. 22, 23 e 24 disciplinano l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'energia.

All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:

- a) svolgimento delle funzioni di osservatorio regionale dell'energia;
- b) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione e aggiornamento del Piano energetico regionale;
- c) monitoraggio sulla attuazione dei piani e dei progetti degli Enti locali finanziati dalla Regione;
- d) supporto tecnico della Regione ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta delle Regione;
- e) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;
- f) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale;
- g) supporto tecnico al rilascio di garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di energia ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE nonché di certificati di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente;
- h) attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;
- i) attività di informazione, orientamento e divulgazione in ordine alle condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi generali della politica energetica regionale;
- j) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.

L'art. 25 provvede a disciplinare le norme finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione della legge.

L'art. 26 provvede ad abrogare la Sezione I del Capo XI del Titolo V, Parte Terza della L.R. n. 3 del 1999.

Allegato 1: Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica

(segue allegato fotografato)
PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I FINALITÀ PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI

Art. 1 Finalità e obiettivi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e della Unione Europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e

degli Enti locali, in conformita' a quanto previsto dal comma terzo dell'art. 117 della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attivita' relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricit , l'energia nucleare, il petrolio, il gas naturale, le attivita' inerenti alla produzione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altres  le attivita' di servizio a sostegno delle medesime attivita'.

3. Nel perseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:

- a)
promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia anche attraverso le azioni di assistenza, consulenza ed informazione nonche' lo sviluppo di servizi rivolti agli utenti finali dell'energia;
- b)
favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili, nonche' della cogenerazione, dell'energia recuperabile da impianti termici ed elettrici e da processi produttivi;
- c)
assicurare le condizioni di compatibilit  ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale dell'energia;
- d)
promuovere i fattori di competitivita' regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilit  e la continuit  degli approvvigionamenti con riferimento al fabbisogno energetico regionale, assicurando la distribuzione equilibrata delle infrastrutture sul territorio, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, garantendo l'efficienza, qualita', fruibilit  e diffusione dei servizi in condizioni di concorrenza, economicita' e redditivit ;
- e)
favorire il miglioramento delle prestazioni dei sistemi energetici con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo di impianti, edifici, manufatti, in conformita' alla normativa tecnica di settore, anche attraverso la diffusione di sistemi di qualita' aziendale e la istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti alla attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;
- f)
assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori;
- g)
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto.

4. Ai fini della presente legge si intendono per fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono altres  fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili: la cogenerazione, l'energia recuperabile da impianti termici ed elettrici e da processi produttivi. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono considerate di pubblico interesse.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni concernenti:

- a)
l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale di cui agli artt. 7 e 8;
- b)
l'approvazione di programmi a dimensione regionale, nonche' di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
- c)

la promozione dei programmi e progetti di competenza degli Enti locali, di cui agli artt. 3 e 4:

- d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
- e) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;
- f) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale, compresa la concessione dei contributi di competenza regionale;
- g) la definizione delle procedure per la localizzazione e la autorizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di energia, nel rispetto delle competenze dello Stato;
- h) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'art. 34, commi 4 e 5 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) entro i limiti fissati ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera i) del medesimo decreto;
- i) le intese con lo Stato e le altre Regioni per le attività e i servizi che interessano il territorio regionale;
- j) la concessione delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici;
- k) le intese concernenti gli obiettivi di programmazione energetica regionale e le relative modalità di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese di servizi di pubblica utilità;
- l) tutte le funzioni in materia di energia non attribuite ad altro ente.

2. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:

- a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibili non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
- b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
- c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del DPR del 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);
- d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
- e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

Art. 3

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) la formulazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia nei processi produttivi, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli

impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione del sistema esistente;

b)

l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica nel rispetto delle competenze della Regione;

c)

l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia nel rispetto delle competenze dello Stato e della Regione;

d)

tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi non riservate alla competenza dello Stato e della Regione;

e)

le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

f)

le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'art. 34, comma 2, del DLgs n. 112 del 1998;

g)

le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.

2. E' attribuito alle Province l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta di cui all'art. 15, comma 1 del DLgs 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 4

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni:

a)

approvano ed attuano piani e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili negli edifici, allo sviluppo ed adeguamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia asserviti agli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;

b)

esercitano le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative.

Art. 5

Programmazione energetica territoriale

1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) dall'art. 3, comma 1, lettera a) e dall'art. 4, comma 1.

2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati nonche? degli obiettivi generali di cui all'art. 1, comma 3.

3. La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformita' alla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, informando la propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'art. 6.

Art. 6

Concertazione istituzionale e partecipazione

1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge informano la propria attivita' al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

Art. 7

Piano energetico regionale

1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, sviluppo dimostrativo, diffusione di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica, orientamento degli utenti-consumatori.
2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, individua gli obiettivi specifici e gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici e privati.
3. Il PER è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regioni-Autonomie locali.

4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui all'art. 8.

5. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'Ambiente (ENEA) in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) del DLgs 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie) e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e a fornire alle Province e ai Comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale.

Art. 8

Attuazione del Piano energetico regionale

1. Il Piano energetico regionale è attuato attraverso programmi annuali o poliennali di intervento approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano le forme di finanziamento accordate, gli standard prestazionali minimi applicabili alle diverse tipologie di intervento, i criteri generali per la valutazione delle proposte ai fini dell'assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande.
3. Gli Enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di competenza sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono altresì presentare progetti per conto di altri soggetti, anche privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli Enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente:
 - a) il riferimento agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - b) il piano finanziario con la individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
 - c) l'indicazione degli elementi tecnici ed economici, nonché di sostenibilità ambientale, necessari per la valutazione dei risultati attesi;
 - d)

i riferimenti agli standard prestazionali;

e)

l'indicazione delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti.

6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del progetto medesimo.

7. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, si applica la normativa regionale in materia.

8. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale di cui all'art. 1, la Giunta regionale emana direttive per il coordinato impiego degli strumenti regionali di incentivazione previsti dalle leggi di settore.

Art. 9

Forme di finanziamento

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:

a)

contributo in conto capitale;

b)

contributo in conto interesse;

c)

crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;

d)

fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.

2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti comunitari in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.

Art. 10

Modalità di finanziamento

1. La Regione è autorizzata a stipulare intese e contratti con il Fondo europeo degli investimenti e con la Cassa depositi e prestiti allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici territoriali, anche a valere sul Fondo rotativo per la progettualità e sui mutui concessi dalla Cassa in base a leggi speciali. Tali intese e contratti sono volti al fine di qualificare e razionalizzare la spesa di investimento della Regione, delle Province e dei Comuni, garantendo la funzionalità della stessa al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

2. I contributi regionali di cui all'art. 9 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse immediatamente cantierabili per le quali gli Enti locali interessati dispongono di un accordo preliminare con organismi finanziari o bancari che si impegnano ad anticipare le somme occorrenti con previsione di rimborso delle anticipazioni a valere sui proventi di gestione. Detti contributi sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.

Art. 11

Funzioni di erogazione e controllo

1. La Regione può affidare ad istituti bancari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'art. 9. A tali istituti può essere altresì affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta, come anche il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale, e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.

2. L'istituto bancario che svolge tali funzioni deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo.

Art. 12

Classificazione degli interventi finanziabili

1. Gli interventi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili sono classificati, ai fini del loro finanziamento da parte della Regione e degli Enti locali ai sensi della presente legge, sulla base degli indici prestazionali di cui all'art. 8, comma 2.

2. L'elenco e gli indici di cui al comma precedente sono periodicamente aggiornati dalla Giunta regionale, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.

Art. 13

Fondo per l'attuazione del piano energetico regionale

1. E' istituito il fondo regionale per l'attuazione del PER.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a)

con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;

b)

con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli obiettivi di cui all'art.1.

3. Le disponibilita' del fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali compatibili con gli indirizzi del Piano energetico regionale.

Art. 14

Monitoraggio

1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.

2. Il monitoraggio e' predisposto ed attuato dall'Amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'art. 22 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

a)

lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonche' gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;

b)

l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.

3. Sulla base delle risultanze delle attivita' di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di cui all'art. 8.

4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi di attuazione dei progetti finanziati, puo' disporre la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacita' di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.

Art. 15

Criteri generali tecnico-costruttivi

1. La Regione, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di uso efficiente dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili e assimilate, definisce i criteri generali tecnico-costruttivi relativi ai nuovi insediamenti abitativi o produttivi nonche' agli interventi di ristrutturazione degli insediamenti esistenti.

Art. 16

Accelerazione delle procedure di autorizzazione

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi generali dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 e dell'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti allo scopo di razionalizzare ed accelerare le procedure di competenza regionale relative all'autorizzazione e realizzazione degli impianti e delle reti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di energia.
2. La Regione e gli Enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti o reti ovvero dal potenziamento o trasformazione di quelli esistenti possono concludere con i soggetti attuatori accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, commisurate alla entità degli impatti.

Art. 17

Qualificazione dei servizi energetici

1. La Regione individua, per la promozione della efficienza dei servizi di pubblica utilità operanti nel settore energetico, di seguito denominati "servizi energetici", nonché di adeguati livelli di qualità, fruibilità e diffusione nel territorio regionale dei servizi medesimi e per la tutela degli interessi degli utenti e consumatori, lo strumento operativo della Carta dei Servizi, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei compiti amministrativi attribuiti all'Autorità per l'energia e il gas.
2. Gli operatori esercenti impianti, reti, servizi localizzati nel territorio regionale e soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e del DLgs n. 164 del 2000, tenuto conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli Enti locali interessati.
3. L'Amministrazione competente per l'approvazione degli interventi previsti dal piano delle iniziative localizzate nel territorio regionale di cui al comma 2, al fine del coordinamento e della integrazione dei procedimenti amministrativi e della acquisizione unitaria degli atti amministrativi, intese, pareri e atti di assenso comunque denominati necessari, attiva, ove opportuno, la Conferenza di Servizi, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
4. Per favorire il raggiungimento al minimo costo complessivo degli obiettivi generali di cui all'art. 1, con particolare riferimento al risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili e assimilate, adeguamento e sviluppo degli impianti e delle reti in condizioni di compatibilità ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per gli interventi realizzati in regione dai soggetti esercenti i servizi energetici.

5. Tali contributi sono erogati subordinatamente all'espletamento di procedure di gara e sulla base degli indicatori di qualità dei servizi di interesse regionale definiti dalla Giunta regionale anche al fine di permettere la comparazione tra i diversi esercenti.

Art. 18

Qualificazione degli operatori

1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti alla attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli Enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali al fine di costituire adeguate garanzie a tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformità alla normativa tecnica vigente.

3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualità'.

4. La verifica di riscontrata difformità delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la temporanea impossibilità di partecipare alla attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli Enti locali ai sensi della presente legge.

5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore.

Art. 19

Funzioni di osservatorio regionale dell'energia

1. L'Agenzia regionale di cui all'art. 22 svolge le funzioni di osservatorio energetico regionale provvedendo all'acquisizione, raccolta, elaborazione, valutazione e diffusione dei dati riguardanti l'evoluzione del sistema energetico regionale e relativi servizi, ai fini della elaborazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetica territoriale di cui all'art. 5.

2. Nell'ambito della funzione di osservatorio l'Agenzia regionale:

- a) integra, elaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia;
- b) sviluppa previsioni sugli scenari evolutivi;
- c) assicura il monitoraggio dei programmi e progetti promossi dalla Regione e dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 14;
- d) relaziona sullo stato dei servizi resi all'utenza locale e sull'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare;
- e) valuta gli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. La Regione d'intesa con le Province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.

4. Gli Enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.

5. La Regione promuove la stipulazione di una apposita convenzione con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni, che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER con particolare riferimento alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, in conformità alla Direttiva 2001/77/CE, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.

Art. 20

Strutture tecniche

1. Le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province e i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'elaborazione degli strumenti di programmazione energetica territoriale di cui all'art. 5, la Regione, le Province e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, richiedono agli altri soggetti istituzionali interessati di trasmettere gli elementi e i dati informativi in loro possesso entro il termine di sessanta giorni.

Art. 21

Agenzie energetiche territoriali

1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energetica, anche attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e degli Sportelli Unici per le attività produttive e per l'edilizia intercomunali di cui all'art. 70 della L.R. n. 3 del 1999 e all'art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ovvero tramite l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.

TITOLO II

AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA

Art. 22

Istituzione e funzioni dell'Agenzia energetica regionale

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'energia.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa nei limiti stabiliti dalla presente legge e gode di autonomia tecnica, amministrativa. Nell'espletamento delle proprie attività l'Agenzia opera, altresì, con piena autonomia tecnico-scientifica.
3. Spetta alla Regione la titolarità dei poteri di indirizzo politico sull'attività dell'Agenzia. A tal fine la Giunta può emanare direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, acquisire dati e notizie per accertare il rispetto delle stesse, nonché indicare eventuali specifiche attività da intraprendere. Spettano all'Agenzia i poteri di gestione per l'attuazione delle direttive e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione.
4. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:
 - a) svolgimento delle funzioni di osservatorio regionale dell'energia di cui all'art. 18;
 - b) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione e aggiornamento del piano energetico regionale;
 - c) monitoraggio sull'attuazione dei piani e dei progetti degli Enti locali finanziati dalla Regione, ai sensi dell'art. 14;
 - d) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della Regione;
 - e) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;
 - f)

supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale;

g)

supporto tecnico al rilascio di garanzie di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili di energia ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE nonché di certificati di efficienza energetica previsti dalla legislazione vigente;

h)

attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;

i)

attività di informazione, orientamento e divulgazione in ordine alle condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di cui all'art.1;

j)

ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico ad essa affidata dalle disposizioni attuative della presente legge.

Art. 23

Direttore dell'Agenzia

1. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.

3. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la nomina determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.

5. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita, in riferimento ad essa, i compiti e poteri posti in capo ai direttori generali ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

6. Il Direttore, in particolare, predispone e sottopone all'approvazione della Giunta:

a)

il regolamento di organizzazione;

b)

il programma annuale di attività dell'Agenzia;

c)

la relazione gestionale annuale sulle attività.

7. Il Direttore può stipulare contratti di prestazione d'opera professionale nell'ambito dei limiti e secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, nonché convenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali.

Art. 24

Organizzazione dell'Agenzia

1. L'Agenzia si avvale di personale dipendente dalla Regione nell'ambito della dotazione organica della Giunta, in distacco presso l'Agenzia. La Giunta, su proposta del Direttore dell'Agenzia, stabilisce il limite massimo di spesa per detto personale. La Giunta definisce altresì i limiti e le modalità per la stipulazione, da parte dell'Agenzia, di contratti di prestazioni professionali e di convenzioni con gli Enti di ricerca.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 25

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e successive modifiche e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

Art. 26

Abrogazioni

1. E' abrogata la Sezione I del Capo XI del Titolo V, Parte Terza, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale".

<\$!INIZIO1>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 2679

Approvazione del Piano energetico regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione" che riconosce §la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia; tra le materie a legislazione concorrente;

il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che conferisce alle Regioni rilevanti compiti di programmazione energetica territoriale;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare il comma 2, art. 84 che riconosce alla competenza della Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso la adozione del Piano energetico regionale;

la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 aprile 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni;

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

il DLgs 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";

la Legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto";

richiamati :

il libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" della Commissione della Comunità Europea, COM (2000) 769;

la comunicazione della Commissione della Comunità Europea al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sulla attuazione della strategia e del piano di azione della Comunità sulle fonti energetiche rinnovabili, COM (2001) 69;

considerato il documento contenente i lineamenti del Piano energetico regionale (marzo 2001) oggetto di consultazione con gli Enti locali e di pronunciamento in sede CRAL, sulla base del mandato conferito all'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico dalla Giunta regionale nella seduta del 10 aprile 2001;

ritenuto di pervenire all'approvazione del documento denominato "Piano energetico regionale" elaborato sulla base di quanto sopra citato, al fine di formulare la deliberazione della proposta da sottoporre al Consiglio regionale;

ritenuto di riservarsi la possibilità di integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che emergeranno dalla consultazione, prima della discussione consiliare;

dato atto dei pareri favorevoli espressi, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001:

dal Direttore generale alle Attività produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità;

dal Responsabile del Servizio Politiche energetiche dott. Massimo Cenerini, in merito alla regolarità tecnica;

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico,

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare il documento denominato "Piano energetico regionale" che è parte integrante della presente deliberazione, riservandosi la possibilità di apportare allo stesso integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che emergeranno dalla consultazione, prima della discussione consiliare;

b) di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) dello Statuto regionale.